



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

DIREZIONE DIDATTICA -I CIRCOLO "N. SPEDALIERI" -BRONTE
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L'HANDICAP

Piazza N. Spedalieri 8 – 95034 Bronte –

Tel. 095/691240 -Fax 095/7722902–

Sito: www.cdspedalieribronte.it

E-mail: CTEE04700L@istruzione.it CTEE04700L@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 80013070877

Cod. Mecc. CTEE04700L

On.le dott. Bussetti

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca

Uffgabinetto@postacer.istruzione.it

ufflegal@postacert.istruzione.it

Prof. Roberto Lagalla

Assessore all'Istruzione e

alla Formazione professionale della Regione Siciliana

assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

gab.istruzione@pec.regione.sicilia.it

Dott.ssa Maria Luisa Altomonte

Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

direzione-sicilia@istruzione.it

drsi@postacert.istruzione.it

dott. Emilio Grasso

DirigenteUSR - VII- Ambito Territoriale di Catania

uspct@postacert.istruzione.it

Avv. Graziano Calanna

Sindaco Comune di Bronte

Protocollo.generale@brontepec.e-etna.it

sindaco@comune.bronte.ct.it

Avv. Viviana Grigoli

Presidente del Consiglio di Circolo

vivianarm.grigoli@pec.ordineavvocaticatania.it

Atti- Sede

Autorità in indirizzo , chi Vi scrive è un dirigente scolastico, che esercita l'incarico da circa 12 anni e che opera presso il Liceo "G. Verga" di Adrano (CT), con sei indirizzi di studi. **Il giorno 1/09/2018, mi è stato conferito l'incarico di reggente c/o il C.D. "N. Spedalieri" di Bronte (CT), che è stato ridimensionato** a causa della riduzione del numero di alunni iscritti, registrati sotto i livelli stabiliti dalla normativa (**Nazionale e Regionale – L.R. 6 del 2000**), **comportando la perdita di autonomia del Circolo Didattico**. Vi chiedo quindi di intervenire con la Vostra competenza ed autorità per ristabilire nelle scuole **il principio di legalità, del buon andamento, dell'imparzialità, delle pari opportunità** e di diritto all'istruzione, che lo Stato è chiamato a tutelare a tutti i livelli, chiarendo che la **"settimana corta" identificata con la decurtazione dei 200 giorni di lezione, necessari per la validazione dell'a.s., stabiliti dall'Art. 74 del D.L.vo n. 297/1994** e quindi dal calendario scolastico annuale determinato dalle Regioni, è illegale, in virtù della prevalente giurisprudenza prodotta dalle sentenze dei TAR . Quindi, allo "stato dell'arte" normativo-ordinamentale non può essere attivata. **Vi chiedo**, perché ritengo che le istituzioni scolastiche devono affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti, **rispettandone i tempi, i ritmi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica**, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, **quale laboratorio permanente** di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. **Sono loro i più danneggiati dalla "settimana corta" !**

Onde evitare di divagare e di andare per le lunghe, **Vi chiedo**,

- non pensate che l'adozione della **"settimana corta"** nelle scuole determina un basso grado di **accessibilità ai servizi essenziali di cittadinanza** ?
- non pensa che l'adozione **"settimana corta"** riduce il benessere della popolazione locale residente ?
- non pensate che l'adozione **"settimana corta"** **limita il campo di scelta** delle famiglie e degli individui ?
- non pensate che l'adozione **"settimana corta"** **limita il campo di scelta** dei nuovi potenziali futuri residenti ?
- non pensate che l'adozione **"settimana corta"** **limita la qualità e la quantità di vita** ?
- non pensate che l'adozione **"settimana corta"** contribuisce allo spopolamento dei territori, soprattutto dei comuni situati nelle c.d. "Aree interne" generando una evidente ricaduta e rilievo sociale e politico ?

CONSIDERATO che l'adozione della settimana corta nelle scuole sta di fatto generando i c.d. “**conflitti da interferenza**” tra: Dirigenti e Organi Collegiali; tra Enti Locali e scuole; tra i genitori e i dirigenti; tra genitori e genitori; tra insegnanti e dirigenti;

Le motivazioni a chiarimento

Il sottoscritto Dirigente scolastico ritiene che la ripartizione in cinque giorni dell'orario settimanale scolastico, dal lunedì al venerdì, oltre a essere dannosa per l'apprendimento, perché costringe i ragazzi a uscire da scuola alle 14:00 o alle 15:00, stanchi e affamati, con seri dubbi su quanto possano aver appreso nelle ultime ore, è anche illegale, perché, consente di svolgere **solo 170 giorni di lezione** e non i 200 stabiliti dalla legge. In definitiva, la determinazione del calendario scolastico rientra **nella sfera di competenza della Regione**, ai sensi dell'art. 138 d.lgs. 112/98 che tuttavia non può operare in contrasto con i limiti stabiliti dall'art. 74 d.lgs. 297/94 (*lex specialis*) che stabilisce in 200 il numero minimo dei giorni di lezione, definito con riferimento ad una articolazione **su sei giorni settimanali anziché cinque**.

Le controversie giuridiche

È vero che l'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 stabilisce che: “l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati fermi restando [...] il rispetto del monte ore annuale”. Ma lo stesso D.P.R. all'art. 17, abrogando alcuni articoli del suddetto d.lgs. n. 297/1994, ha conservato il citato art. 74, che resta in vigore. Ciò significa che ogni scuola non deve rispettare solo il monte ore annuale, ma anche i 200 giorni in cui si esplica tale monte ore. Infatti **il TAR Liguria** ha stabilito che “la determinazione del calendario scolastico è di competenza regionale, ai sensi dell'art. 138 d.lgs. 112/98 che tuttavia non può operare in contrasto con i limiti stabiliti dall'art. 74 d.lgs. 297/94, comma 3 e 7bis, che stabilisce in 200 il numero minimo dei giorni di effettive lezioni [...]. In definitiva il calendario scolastico, e prima di esso la norma di riferimento, è stabilito con riferimento ad una articolazione **su sei giorni** settimanali anziché cinque” (sentenza N. 59/2016 del 08/01/2016).

Vi chiedo quindi di intervenire con la Vostra competenza ed autorità per ristabilire nella scuola nella quale svolgo la funzione di reggente, ma anche nelle scuole dove è stata adottata la settimana corta, **la risoluzione del conflitto, per ripristinare il rapporto fra competenze e diritti, degli organi o Enti** che si intrecciano o si intersecano, nonché il **principio di legalità e del buon andamento**.

Con cordialità

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella

ALLEGATO

AMBITI DI INTERVENTO che attribuiscono a ciascun Organo la competenza

1. In materia di “CALENDARIO SCOLASTICO” la normativa vigente distribuisce gli ambiti di intervento fra

- a) **IL MIUR, che ai sensi dell’art. 74, c. 5, del D.L.vo 297/1994**, determina, con propria ordinanza il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.
- b) **LE REGIONI** le quali, secondo la previsione del D.Lgs. 112 del 31/3/1998 (art. 138 comma 1 lettera d), hanno competenza esclusiva per delega nella “determinazione del calendario scolastico”, (ovvero la data di inizio e fine delle lezioni e il numero complessivo di giorni di attività didattica, di cui **almeno 200 giorni di effettive lezioni, ai sensi del c. 7bis, dell’art. 74, del D.L.vo 297/1994.**
- c) **LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**, che ai sensi **dell’art. 5, c.2 del DPR 275/1999** nel rispetto delle **Determinazioni** delle **REGIONI** possono adattare ma non modificare il calendario alle esigenze del POF.

2. In materia di Autonomia didattica e organizzativa del “Piano Triennale Offerta Formativa” la normativa vigente distribuisce gli ambiti di intervento fra:

- A) IL DIRIGENTE SCOLASTICO**, che ai sensi della L.107/2015, Art. 1. C.14, che ha ricodificato e modificato l’art. 3 del DPR 275/1999 (*Piano Triennale dell’Offerta Formativa*)
- DEFINISCE GLI INDIRIZZI** per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
 - PROMUOVE** i rapporti con gli Enti Locali e **PREDISPONE** il PTOF, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dai genitori.
- B) IL COLLEGIO DEI DOCENTI**, che ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999 (Ricodificato), **ELABORA** il PTOF, sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico
- C) IL CONSIGLIO D’ISTITUTO**, che ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999 (Ricodificato), **APPROVA** il PTOF.

3. In materia di Autonomia Scolastica (didattica e organizzativa) la normativa vigente distribuisce gli ambiti di intervento fra:

- A) DIRIGENTE SCOLASTICO**, che ai sensi degli artt. 4, 5, 17, 25 del D.l.vo 165/2001 e del Comma 78, Art. 1, Legge 107/2015, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo

studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

B) COLLEGIO DEI DOCENTI, che ai sensi dell'art. 4 e 5 del DPR 275/1999, adozione della Flessibilità Didattica e Organizzativa

C) CONSIGLIO D'ISTITUTO, che ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 297/1994, **esercita le seguenti attribuzioni:**

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e **adotta gli indirizzi generali** e determina le forme di autofinanziamento. (**trasfuso nell'art. 1 comma 3.....L.107/2015**)

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e

3. Dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. (**trasfuso nell'art. 4 del d.l.vo 165/2001 e s.m.i.**)

4. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne **l'organizzazione e la programmazione** (incongruenza trasfusa nel D.L. vo 165/2001, art. 5, comma 2) della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) **adozione del regolamento interno** del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) **acquisto, rinnovo e conservazione** delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; (trasfuso nel codice dei contratti pubblici d.l.vo 50/2016)

c) **adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;**

d) **criteri generali per la programmazione educativa;**

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

- g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
5. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, **i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,** all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
6. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. **incongruenza D.L. vo 165/2001, art. 5, comma 2**
7. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
8. Esercita le competenze in materia di **uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.**
9. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
10. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
11. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
12. **La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo;** (trasfuso nel D.I. 44/2001)prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. **(trasfuso nel D.I. 44/2001 e nel d.l.vo 165/2001)**
13. **La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni,** di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. **(trasfuso nel DPR 249/1998 e DPR 235/2007, Statuto delle Studentesse e degli studenti)**Le deliberazioni sono adottate **su proposta del rispettivo consiglio di classe.**
14. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.